

**COMMISSIONE PARITETICA DI FIDUCIA  
AKUSTIKA / HZV – AI / AINF / AM**

---

**Regolamento procedurale della Commissione paritetica di fiducia (CPF)**

**Versione del 30 marzo 2007, in vigore dal 1° aprile 2007**

Il presente regolamento disciplina la procedura seguita dalla CPF in relazione quanto disposto dal punto 1.5 dell'Accordo sulla Commissione paritetica di fiducia (allegato 4 alla Convenzione tariffaria del 1° luglio 2006)

**1. Controlli regolari della garanzia di qualità**

La CPF verifica sulla base di autorichiarazioni annuali il rispetto dell'accordo concernente la garanzia della qualità. Può inoltre svolgere in qualsiasi momento eventuali controlli a campione.

**2. Procedura in caso di violazione dell'accordo**

Qualora nel quadro di un controllo della garanzia della qualità o su segnalazione di terzi venga constatata o rivelata una violazione dell'accordo o un'infrazione dell'obbligo di notifica, trova applicazione la seguente procedura.

- 2.1. Il fornitore viene informato della violazione contestata.
- 2.2. L'interessato ha 30 giorni di tempo per presentare una presa di posizione scritta alla quale allegare i giustificativi necessari.
- 2.3. La CPF può affidare a un esperto l'incarico di chiarire l'accaduto.
- 2.4. In presenza di fondati sospetti di violazione ripetuta dell'accordo, la CPF può stralciare in via cautelativa il fornitore dall'elenco ufficiale dei fornitori.

- 2.5. La CPF tratta il caso nella prima seduta possibile. Se lo ritiene indispensabile, può disporre ulteriori accertamenti o procedere a una seconda discussione.

Le decisioni possono essere adottate tramite circolazione degli atti.

- 2.6. La decisione e le relative motivazioni devono essere comunicate per iscritto all'interessato entro un mese dalla chiusura della discussione in seno alla CPF o della circolazione degli atti.

- 2.7. I terzi non possono in alcun caso rivestire qualità di parte. Ciò vale in particolare anche per chi ha segnalato la violazione. Nei confronti di quest'ultimo, il segretariato conferma la ricezione della segnalazione e comunica la soluzione del caso.

Approvato in occasione della seduta della CPF del 30 marzo 2007